



Delibera n. 132/2022
29 Aprile 2022

Oggetto: Accordo Quadro di collaborazione scientifica tra INGV e Università degli Studi di Siena-Centro di GeoTecnologie (CGT).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/2/2021, con il quale il Prof. Carlo Doglioni è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 1200 del 30/12/2019, con il quale la Prof.ssa Francesca Bozzano e il Prof. Roberto Scarpa sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 986 del 24/10/2019, con il quale il Dott. Fabio Florindo e il Dott. Gilberto Saccorotti sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO l'Accordo quadro di collaborazione scientifica tra INGV e il CGT



dell'Università di Siena approvato il 28/04/2017 con Delibera INGV n. 360/2017, in scadenza;

VISTO che le Parti, con il rinnovo del presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *“l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti”* e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo Quadro di collaborazione scientifica tra INGV e Università degli Studi di Siena-Centro di GeoTecnologie (CGT);

VALUTATA dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione, nonchè al rinnovo del sopra citato Accordo, che prevede la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di finalità scientifiche e tecnologiche di interesse comune nell'ambito della geofisica di prospezione, della ricostruzione della struttura crostale dell'area italiana, e della geomatica, attraverso programmi di ricerca comuni concordati e definiti da apposite Convenzioni Operative;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo Quadro di collaborazione scientifica tra INGV e Università degli Studi di Siena-Centro di GeoTecnologie (CGT), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 04/05/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04/05/2022

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Manuela Di SANTO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato INGV) con sede legale in Via di Vigna Murata 605, 00143 ROMA (Partita IVA e Codice Fiscale 06838821004) rappresentato dal Prof. Carlo DOGLIONI, nato a Feltre il 25 gennaio 1957, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica e agli effetti presso la sede dell'INGV.

E

L'Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie (di seguito denominato CGT) con sede legale in Via Banchi di Sotto 55, 53100 - Siena (Partita IVA 00273530527 e Codice Fiscale 80002070524), rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Frati, nato a Siena (SI) il 19.1.1965, domiciliato per la carica e agli effetti presso la sede dell'Università degli Studi di Siena, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

PREMESSE

- L'INGV ha il compito di promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo delle Scienze della Terra e della mitigazione dei Rischi Naturali, con particolare riferimento a quello sismico, vulcanico e ambientale;
- L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, promuove le attività di ricerca nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con Enti di ricerca e Università nazionali ed internazionali, sulla base di appositi programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo delle conoscenze nelle materie di competenza;
- L'INGV sviluppa ricerche finalizzate alla conoscenza della struttura crostale dell'Italia anche attraverso tecniche di geofisica di prospezione attiva e passiva in collaborazione con centri di ricerca nazionali e internazionali;
- il CGT in base al proprio regolamento promuove: innovazione tecnologica nelle applicazioni della Geologia e ricerche geologiche finalizzate applicative e di sviluppo e coopera con Istituzioni di ricerca nazionali e internazionali che operano nei settori delle ricerche geologiche;
- le attività di ricerca, sia sperimentale che applicata, nel campo della geofisica di prospezione e nel campo della geomatica sono congruenti con le attività di ricerca scientifica istituzionalmente svolte presso i laboratori del CGT;
- L'INGV e il CGT hanno interesse a sviluppare una collaborazione sulle attività di ricerca che utilizzano le più avanzate tecniche di geofisica di prospezione e di geomatica, per migliorare la realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;
- il CGT collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della geofisica applicata e della geomatica anche con la partecipazione congiunta a progetti di ricerca (accordo quadro con Delibera INGV n. 360/2017 del 28/04/2017 - Allegato F al Verbale n. 04/2017, sottoscritto il 31 maggio 2017, Repertorio UNISI n. 1139/2017, Prot. n. 49771 del 31/05/2017);
- il CGT e l'INGV con la convenzione operativa n.616/2020 prot.102586 del 19.06.2020 disciplinano la gestione condivisa della strumentazione per prospezioni geofisiche ad alta risoluzione e, alla luce della stessa convenzione, la strumentazione per acquisizione di dati sismici ad alta risoluzione di proprietà di INGV è attualmente custodita presso i locali CGT di San Giovanni Valdarno (AR).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Premesse

- 1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica (di seguito denominato Accordo) e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

ARTICOLO 2 - Finalità

- 2.1 L'INGV e il CGT, di seguito denominate congiuntamente le Parti, stabiliscono di collaborare in attività di ricerca che presentino finalità scientifiche e tecnologiche di interesse comune nell'ambito della geofisica di prospezione, della ricostruzione della struttura crostale dell'area italiana, e della geomatica, attraverso programmi di ricerca comuni concordati e definiti da apposite Convenzioni Operative.
- 2.2 Al fine di rafforzare la collaborazione tra le parti, il CGT consente all'INGV, per la durata del presente accordo, di istituire presso la sede CGT di San Giovanni Valdarno (AR) una sua sede distaccata (di seguito denominata "Sede"), presso cui opera il personale tecnico/scientifico dell'INGV.
- 2.3 Il personale distaccato dell'INGV, individuato in max 2 unità, svolgerà autonomamente ricerche su particolari temi individuati nell'ambito della programmazione pluriennale dell'INGV, collaborerà con i ricercatori e tecnici del CGT per lo sviluppo dei progetti congiunti regolamentati dalle Convenzioni Operative e si occuperà della gestione/manutenzione della strumentazione di proprietà di INGV, in custodia presso la sede CGT.

ARTICOLO 3 – Convenzioni Operative

- 3.1 Nelle Convenzioni Operative saranno definite le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.
- 3.2 Con riferimento a ciascuna Convenzione Operativa occorre indicare il personale coinvolto per ciascuna parte e il rapporto giuridico con le Parti stesse.
- 3.3 In ciascuna Convenzione Operativa saranno indicate le risorse finanziarie necessarie al ristoro dei costi operativi delle Parti definiti in dettaglio attraverso specifici allegati tecnici.
- 3.4 In ciascuna Convenzione Operativa saranno indicati i referenti per ciascuna parte.

ARTICOLO 4 – Norme Organizzative

- 4.1 L'esecuzione del presente Accordo è affidata, per quanto riguarda il CGT al Presidente del CGT; per quanto riguarda l'INGV, al Dott. Paolo Marco De Martini, Resp. del Laboratorio di Geologia e Geotecnologie (Sezione INGV Roma1).

ARTICOLO 5 – Sede e Strumenti

- 5.1 Il Presidente del CGT, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del CGT, consente al personale della Sede INGV l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici e generali, di arredi, di impianti e di locali del CGT stesso come specificato nell'allegato n.1.
- 5.2 Il CGT mette a disposizione dell'INGV a titolo gratuito i locali e le attrezzature di cui all'Allegato n.1. Eventuali variazioni saranno adottate in conformità alle esigenze della Sede e del CGT previo accordo tra le parti limitatamente agli spazi indicati nell'Allegato 1.
- 5.3 Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INGV ritenesse opportuna la installazione presso il CGT di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, INGV e CGT si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative e concorderanno la ripartizione tra essi dei relativi oneri di manutenzione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, e dei tempi d'impiego. I relativi accordi dovranno avere forma scritta ed essere preventivamente approvati dai rispettivi organi competenti.
- 5.4 La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli spazi messi a disposizione dell'INGV è di competenza del CGT. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'INGV di cui al precedente comma 3 è a carico dell'INGV stessa.
- 5.5 Ciascuna Parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione.
- 5.6 Qualora se ne ravvisasse la necessità o l'utilità, INGV potrà mettere a disposizione del CGT strumenti tecnologici, scientifici o informatici (nel seguito strumenti) di sua proprietà utili a condurre e perfezionare campagne di misura, progetti di ricerca o valutazioni scientifiche. La responsabilità per l'utilizzo di tali strumenti, l'assicurazione a tutela di ogni danno a persone o cose e le eventuali spese di riparazione o ammodernamento rimangono a carico dell'INGV. L'utilizzo di strumenti di proprietà dell'INGV viene definito e regolato con un accordo sottoscritto tra le Parti.

ARTICOLO 6 -Durata e Recesso

- 6.1 Il presente Accordo ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni mediante consenso scritto delle Parti.
- 6.2 Ciascuna Parte potrà recedere in ogni momento dal presente Accordo comunicando tale decisione all'altra Parte mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C. alla controparte ed ha effetto decorso sei mesi dalla data di notifica. Resta inteso che le eventuali Convenzioni Operative in vigore al momento del recesso rimangono valide e produttive di effetti.

ARTICOLO 7 – Sicurezza

- 7.1 L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per i compiti delegabili, nel soggetto delegato. Il CGT individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, il Presidente del CGT.
- 7.2 I datori di lavoro del CGT e dell'INGV, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente convenzione.
- 7.3 Il CGT assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei suoi locali.
- 7.4 L'INGV si impegna a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
- 7.5 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/98 all'art. 10 comma 1 per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni sono individuati d'intesa tra INGV e CGT, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

ARTICOLO 8 – Coperture Assicurative

- 8.1 L'INGV garantisce che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali del CGT siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
- 8.2 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ARTICOLO 9 – Risultati delle attività

- 9.1 Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche e dei dati acquisiti nel corso delle attività di cui al presente Accordo, fatta eccezione di quelli preesistenti detenuti da una parte e messi a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.
- 9.2 La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi alla conoscenza acquisita e ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nelle relative Convenzioni Operative sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.

9.3 L'INGV e il CGT si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

9.4 I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate e altri canali di comunicazione (congressi, ecc.).

ARTICOLO 10 – Attività didattica

10.1 L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica del CGT. L'eventuale collaborazione didattica avverrà nel rispetto delle disposizioni universitarie e delle normative vigenti.

10.2 Il CGT può affidare incarichi, a titolo gratuito, nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, master universitari e della normativa vigente in materia, a personale di ricerca dell'INGV, per l'insegnamento di corsi integrativi o ufficiali. Per entrambe le forme di insegnamento, il conferimento dell'incarico a titolo gratuito viene deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato. Per quanto attiene agli incarichi a titolo gratuito per insegnamenti ufficiali, il conferimento dell'incarico viene proposto dal Consiglio di Corso di Studio interessato al Dipartimento dopo che, nell'ambito della programmazione didattica di sua competenza, il Dipartimento abbia verificato la non disponibilità alla copertura didattica da parte del proprio personale docente.

ARTICOLO 11 – Personale

11.1 Entro i primi 30 giorni dalla stipula del presente Accordo i Direttori delle sezioni INGV interessate comunicheranno al Presidente del CGT i nominativi del personale (ricercatori, assegnisti e tecnici) che opererà presso la Sede. Eventuali variazioni saranno comunicate al Presidente del CGT ed al Rettore dal Direttore generale dell'INGV.

11.2 Fermo restando il disposto dell'art. 2.3, qualora si ravvisasse l'opportunità di aumentare il numero di personale INGV afferente alla Sede o di estendere la presente convenzione ad altro personale di altri Dipartimenti o strutture dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico protocollo aggiuntivo.

11.3 Il CGT si impegna a garantire al personale dell'INGV l'accesso alla Sede con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

ARTICOLO 12 – Trattamento dei dati

12.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate

che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo Quadro e agli Accordi di Programma di cui all'articolo 2, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo e successivi atti, nonché per quelli previsti dalla legge e dai regolamenti connessi alla stipula degli stessi. Il trattamento potrà essere effettuato in modo sia cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto Legislativo.

12.2 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ARTICOLO 13 - Registrazione

13.1 Il presente atto viene redatto in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente. È soggetto all'imposta di bollo, che sarà assolta dall'INGV.

13.2 Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Siena,
Università di Siena - CGT
Il Rettore
(Prof. Francesco Frati *)

Roma,
INGV
Il Presidente
(Prof. Carlo Doglioni *)

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del DLgs. 82/2005

Allegato n. 1 – Locali e servizi del CGT messi a disposizione dell'INGV

- a) N.1 ufficio dotato di due postazioni e magazzino;
- b) Accesso alla biblioteca;
- c) Pulizia dei locali;
- d) Utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, impianto telefonico, collegamento internet).